

-3336/16



-3336/16

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Inefficacia
incasso
riba.

R.G.N. 15145/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 3336

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - Rep. 52
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - Ud. 19/01/2016
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere - PU
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15145-2009 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già UGC BANCA S.P.A.), che ha incorporato ASPRA FINANCE S.P.A. (c.f. 05576750961), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

2016
97

), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.

l;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO ZINC INDUSTRIA S.P.A., in persona del
Curatore dott. _____, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato _____)
_____, rappresentato e difeso dall'avvocato
_____, giusta procura a margine del
controricorso;

- controricorrente -


avverso la sentenza n. 299/2008 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 10/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato _____
_____, con delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato _____
_____, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- La s.p.a. Aspra Finance (e per essa UniCredit Credit Management Bank s.p.a., quale mandataria), cessionaria del credito della s.p.a. Banca di Roma, ha impugnato la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dal curatore del fallimento della s.p.a. ZINC Industria ai sensi dell'art. 44 l. fall. in relazione all'incasso di ricevute bancarie dopo l'ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata, poi sfociata in fallimento.


Resiste con controricorso il curatore del fallimento intimato.

Parte ricorrente ha depositato memoria nel termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ.

2.- L'unico motivo di ricorso si conclude con il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.:

Tra la Banca e la Società era in corso un contratto di conto corrente art. 1852 c.c. con affidamento sotto forma di castelletto e sul quale venne regolato l'accredito pari all'importo di alcune Riba accordato dalla Banca con mandato ad incassarle.


La Curatela del Fallimento della Società ha chiesto alla Banca il rimborso delle somme riscosse con l'incasso delle Riba perché trattenute a pagamento dello scoperto da accredito quando la società era in Amministrazione



Controllata e quindi costituente atto solutorio inefficace ex art. 44 l. fall. Il Tribunale di Ascoli aveva respinto la domanda della Curatela ma la Corte di Appello in accoglimento dell'appello ha condannato la Banca alla restituzione delle somme dichiarando che il pagamento conseguito dalla Banca, direttamente dalla correntista o mediante incameramento delle somme riscosse con le Ri.ba, era inefficace perché effettuato quando la Società si trovava in Amministrazione Controllata ed i crediti erano cristallizzati ma non perché esso era illegittimo o non consentito contrattualmente.

La Corte di Appello ha errato nel dichiarare inefficace il pagamento perché esso non lo era in quanto effettuato come operazione attinente al contratto di c/c, così detta patto di compensazione ad elisione di partite di segno opposto, che continuava ad operare nella sua interezza nel corso della sopravvenuta Amministrazione Controllata.


Ciò sintetizzato si chiede alla Corte di dichiarare se il contratto di conto corrente bancario continui ad operare nella sua interezza nel corso della sopravvenuta Amministrazione Controllata e se i pagamenti del correntista annotati nel conto ad elisione o riduzione del corrispondente scoperto siano efficaci e quindi se sia erronea l'applicazione rispetto ad essi dell'art. 44 l. fall.



3.- Appare evidente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. formulata dal resistente.


Pertanto, il ricorso va esaminato nel merito.

In proposito la giurisprudenza costante di legittimità è nel senso che in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della




"cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né il curatore fallimentare - ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito) (Sez. 1, Sentenza n. 7194/1997; Sez. 1, Sentenza n. 2539/1998; Sez. 1, Sentenza n. 17999/2011; Sez. 1, Sentenza n. 8752/2011). Nella concreta fattispecie la corte di merito, pur avendo dato atto dell'esistenza (v. penultima pagina della sentenza impugnata) nella convenzione relativa all'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto, di una clausola che attribuiva alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse, ossia il cosiddetto patto di compensazione, l'ha ritenuta irrilevante alla luce del principio di "cristallizzazione" della massa passiva, così violando il principio giurisprudenziale innanzi richiamato. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla luce del principio innanzi enunciato e per il regolamento delle spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albidone', is written over a horizontal line.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello
di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19
gennaio 2016

Il Presidente


Il consigliere estensore

